



ASSOLOMBARDA

Verbale di Accordo ai sensi dell'art. 4 L. 223/91

Contratto di solidarietà

Addì 3 ottobre 2013, in Milano presso la sede di Assolombarda, a conclusione di una serie di incontri nel corso dei quali è stata ampiamente esaminata ed approfondita la situazione della Società E-Care SpA ed i motivi oggettivi che hanno determinato l'apertura, per l'unità produttiva di Cesano Boscone (MI), con lettera del 26 luglio 2013, della procedura di licenziamento collettivo per n. 118 dipendenti

TRA

la Società E-Care S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Azienda") con sede in Roma, Via San Nicola de Cesarini 3, rappresentata da Davide Ciorra, Luigi Cirigioni e Tiziana Bressan, assistita da Assolombarda in persona di Renata Castiglioni

E

le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Provinciali di categoria SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI rappresentate, rispettivamente, dai Sigg.ri Massimo Luciani, Giulia Bonelli, Salvatore Capone, Giuseppe Fabio Gozzo, Bruno Bifronte e Roberto Cocce'

presente la R.S.U. di Cesano Boscone nelle persone dei Signori: Antonella Berardocco, Adriano Gnani, Giuseppe Randazzo, Massimiliano Pavan, Giuseppe Zanini, Giuseppe Sorce, Andrea Di Vico, Maria Laura Rotella e Roberto Siervo.

È stato raggiunto il seguente accordo, ai sensi degli artt. 24 e 4 della Legge 223/1991.

**PREMESSO CHE:**

- la Società E-Care con lettera del 26 luglio 2013, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/1991 per n. 118 (centodiciotto) lavoratori occupati presso l'unità produttiva di Cesano Boscone, strutturalmente esuberanti per i motivi indicati nella nota medesima i cui contenuti si intendono integralmente riprodotti;
- le OO.SS.LL. hanno avanzato regolare richiesta di incontro, ai sensi dell' art. 4, comma 5 della Legge 223/1991;
- nel corso degli incontri susseguitisi nei mesi di agosto e settembre la Direzione Aziendale ha illustrato alle OO.SS. l'andamento complessivo della sede, le forti e note criticità del settore ed in particolare l'oggettiva riduzione di attività su una commessa rilevante che ha imposto l'attivazione, in data 26 luglio 2013, del processo di riorganizzazione ed efficientamento strumentale alla tutela del patrimonio aziendale ed alla conservazione dell'equilibrio economico;
- in questo contesto, la Società ha quindi manifestato ed illustrato la situazione di eccedenza nelle strutture operative con riguardo ai profili di operatore/addetto call center, essendo le strutture di staff e coordinamento già interessate da una procedura - condivisa con le OO.SS. - di CIGD fino al 31 marzo 2014;
- le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione di eccedenza analizzando il possibile ricorso ad ammortizzatori sociali tesi ad evitare una

20122 Milano Via Pantano 9  
Telefono: 02 583701  
Fax: 02 58304507  
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:  
26900 Lodi Via Haussmann 11/A  
Telefono: 0371 431850  
Fax: 0371 431875  
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it  
Codice Fiscale 80040750152





ASSOLOMBARDA

- procedura di licenziamento collettivo, tenendo in considerazione le uscite successive alla procedura;
- inoltre l'Azienda ha rappresentato l'indifferibile esigenza di interventi urgenti sull'organizzazione e costo del lavoro della sede di Cesano Boscone per renderla competitiva in un settore in cui il prezzo costituisce l'elemento determinante per l'acquisizione di nuove commesse;
  - al termine del suddetto esame della procedura di consultazione prevista dalla Legge, nonostante l'oggettiva situazione aziendale esposta in sede di apertura della procedura, le parti hanno condiviso una serie di interventi contestuali tesi: 1) da un lato a superare la dichiarazione di esubero mediante la combinazione di ammortizzatori sociali e procedure di esodo volontario; 2) dall'altro a ridare competitività e prospettive all'unità produttiva di Cesano Boscone;
  - le Parti come sopra rappresentate, hanno in particolare condiviso la necessità di trovare soluzioni che, nello scenario sociale del Paese e del settore, siano in grado di contemperare al meglio l'interesse all'occupazione stabile e le prospettive di risanamento e rilancio della sede;
  - le Parti hanno quindi deciso di affrontare la gestione degli esuberanti con soluzioni non traumatiche e condivise dalle parti, confermando la centralità delle Relazioni Industriali quale leva per realizzare le condizioni di competitività e per rilanciare l'occupazione sul sito, dando nel contempo risposte concrete alle problematiche di costo del lavoro;
  - la Società applica al personale interessato dalla procedura il CCNL per il Personale dipendente da Imprese Esercenti servizi di telecomunicazione che fissa il normale orario di lavoro in 40 ore settimanali.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

***(Criteri di scelta del licenziamento collettivo)***

2. A fronte delle eccedenze dichiarate, la Società E-Care S.p.A. procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. 40 (quaranta) lavoratori, entro il termine di cui al successivo punto 4.

3. Tenuto conto delle difficoltà occupazionali locali e delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalla RSU, al fine di attenuare l'impatto sociale della riduzione di personale, l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà, a superamento ed in sostituzione integrale dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, nei confronti dei:

- I. Lavoratori, appartenenti ai profili professionali in eccedenza, che manifestino la non opposizione al licenziamento.
- II. Lavoratori, appartenenti a profili professionali non direttamente interessati dall'esubero, che manifestino la non opposizione al licenziamento, fatta salva la valutazione dell'accettazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative-produttive aziendali.

4. La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà in un arco di tempo funzionale alla progressiva rivisitazione organizzativa connessa all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, secondo un piano di licenziamenti da effettuarsi tra l'1 gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2014, anche in considerazione del piano di incentivazione di cui alla

20122 Milano Via Pantano 9  
Telefono: 02 583701  
Fax: 02 58304507  
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:  
26900 Lodi Via Haussmann 11/1  
Telefono: 0371 431850  
Fax: 0371 431875  
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it  
Codice Fiscale 80040750152





separata intesa nella quale sono definiti importi e modalità di erogazione. Pertanto il termine di cui all'art. 8 della Legge n. 236/1993 viene fissato al 28 febbraio 2014.

5. Su istanza delle OO.SS. e della R.S.U. tesa ed ottenere una attribuzione patrimoniale ai singoli lavoratori, quale incentivo economico all'esodo, la Società, anche al fine di attenuare le ricadute sociali derivanti dal licenziamento, erogherà ai singoli lavoratori che non si opporranno al licenziamento un importo lordo individuale.

6. Al fine di poter accedere all'incentivo economico all'esodo, relativo ai lavoratori licenziati in base ai criteri individuati al punto 3 sub (I) e (II), gli interessati dovranno manifestare la loro volontà di non opposizione al licenziamento entro e non oltre le date indicate nella separata intesa.

**(Contratto di solidarietà ex art. 5 l. 236/93)**

7. Al fine di ricercare soluzioni tese a ridurre l'impatto sociale derivante dalla necessità di ridurre il personale, le Parti concordano di utilizzare lo strumento del Contratto di Solidarietà difensivo di tipo B di cui all'art. 5 commi 5 e 8, legge 236/93.

7.1 L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutti i dipendenti della sede di Cesano Boscone interessati dalla dichiarazione di eccedenza e indicati nella comunicazione di apertura della procedura (profili di *addetto/operatore di call center*).

7.2 Il Contratto di Solidarietà, teso quindi a gestire un esubero di 70 FTE su un organico, ad oggi, di 451,45 FTE rientranti nei profili professionali in eccedenza (pari a 518 lavoratori, di cui 331 a tempo pieno, 79 a tempo parziale al 50%, 1 a tempo parziale al 60%; 105 a tempo parziale al 75%; 2 a tempo parziale all'80%), avrà una durata prevedibile di 24 mesi, con effetto dal 14 ottobre 2013.

L'elenco dei lavoratori interessati dal Contratto di Solidarietà sarà allegato all'istanza per l'intervento del fondo di cui alla legge 236/93.

Per il solo personale part-time al 50% la percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) non potrà superare il 15%. Per il restante personale a tempo parziale valgono le previsioni generali concordate tra le Parti.

7.3 Il ricorso al Contratto di solidarietà cd. Difensivo, applicato in maniera equa ed equilibrata tra la platea degli interessati, riguarderà le commesse e la conseguente articolazione come di seguito indicate:

- Commessa Fastweb Pre-Post (Welcome): percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) di solidarietà pari al 35%;
- Commessa Atm: percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) di solidarietà pari al 20%;
- Commessa Polivalenza BO: percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) pari al 25%;
- Altre commesse: percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) di solidarietà pari al 10%.



ASSOLOMBARDA

7.4 A regime – successivamente ad una fase tesa a garantire la formazione del personale interessato ed il riequilibrio delle risorse tra le diverse commesse e comunque alla data del 30 settembre 2014- si prevede, allo stato, l'utilizzo di una percentuale massima di riduzione dell'orario lavorativo individuale (su base mensile) su tutte le commesse attive non superiore al 25%.

8. Le Parti, entro il 28 febbraio 2014, tenuto conto del numero di licenziamenti effettuati in base ai criteri concordati e delle ulteriori misure tese a ridurre l'esubero, si incontreranno al fine di verificare, compatibilmente con la situazione complessiva e le prospettive occupazionali della sede, l'impatto dei suddetti interventi sull'utilizzo della solidarietà e sulle soglie individuali di riduzione massima previste nel presente accordo.

9. La riduzione dell'orario a livello mensile verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione. In tali periodi di sospensione potranno essere attivati percorsi di riqualificazione necessari a garantire mobilità tra commesse e potranno essere pianificati ulteriori interventi formativi finalizzati a rafforzare le competenze degli operatori. A tal fine l'Azienda e le OO.SS. valuteranno congiuntamente la possibilità di attivare progetti di formazione continua, anche avvalendosi delle diverse forme eventualmente disponibili di finanziamento.

10. L'Azienda darà comunicazione, secondo l'attuale sistema della turnistica, ai singoli lavoratori dell'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro, informandone preventivamente la RSU.

10.1 Le Parti si danno atto che l'Azienda, stante la necessità di reperire nuove opportunità commerciali, avrà la possibilità – in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro - di modificare in aumento l'orario di lavoro, nei limiti del normale orario contrattuale, previa comunicazione con adeguato preavviso, di norma 48 ore, al personale interessato e dandone comunicazione alla RSU e agli Organi competenti.

10.2 Durante la vigenza del presente accordo, in via eccezionale e secondo quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare.

11. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge, sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R. per cui valgono le disposizioni di cui all'art. 1, Legge n. 297/82 e art. 1, comma 5, Legge n. 836/84 e s.m.i.

12. L'Azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della sede, accoglierà le richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, in linea con quanto previsto dall'art. 18 del CCNL TLC e secondo le ulteriori intese sottoscritte in data odierna. Saranno inoltre agevolate le domande di trasferimento presso altre sedi.

13. Durante la vigenza del contratto di solidarietà l'Azienda comunicherà alla RSU, con cadenza di norma mensile, l'effettivo andamento dell'applicazione del presente accordo condividendo, quindi, anche le informazioni consuntive e previsionali circa la distribuzione della riduzione di orario in applicazione dei criteri concordati. Su istanza congiunta delle strutture territoriali e della RSU, l'Azienda si dichiara disponibile ad un eventuale incontro di verifica.

20122 Milano Via Pantano 9  
Telefono: 02 583701  
Fax: 02 58304507  
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:  
26900 Lodi Via Haussmann 11A  
Telefono: 0371 431850  
Fax: 0371 431875  
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it  
Codice Fiscale 80040750452





ASSOLOMBARDA

14. L'Azienda conferma inoltre la disponibilità a verificare, in un apposito incontro da svolgersi a livello nazionale entro il primo semestre 2014, le prospettive e gli andamenti dei volumi sulle diverse sedi, anche al fine di valutare gli equilibri occupazionali tra i diversi centri.

15. L'Azienda, su istanza delle OOSS, si dichiara disponibile a devolvere ai lavoratori interessati al percorso di solidarietà la quota del contributo a favore della Società. Detto importo verrà erogato successivamente alla pubblicazione dell'apposito decreto di autorizzazione da parte dell'Ente competente.

16. Per l'anticipazione del trattamento economico di solidarietà i lavoratori potranno invece utilizzare lo strumento regionale lombardo "Anticipazioni Ammortizzatori Sociali" in virtù dell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2013 tra CGIL-CISL-UIL Milano e Fondazione Welfare Ambrosiano.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di licenziamento collettivo, di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, e concluso il percorso previsto dalla legislazione, contratti e/o accordi vigenti in materia di CdS.

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e che la presente intesa costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. E-CARE S.p.A.  
Davide Ciorra (Resp.Relaz.Ind.li)  
Luigi Cirigioni (Direttore AFC)  
Tiziana Bressan (Resp. Gest. Personale)

P. ASSOLOMBARDA  
Funzionario Settore Sindacale e  
Sociale

SLC-CGIL - Segr. Naz. e Terr.  
Massimo Luciani e  
Giulia Bonelli

FISTEL-CISL- Segr. Naz.  
Salvatore Capone

UILCOM-UIL- Segr. Naz. e Terr.  
Giuseppe Fabio Gozzo e  
Bruno Bifronte

UGL TELECOMUNICAZIONI  
Roberto Cocce'

La R.S.U. E-CARE Cesano  
Antonella Berardocco, Adriano  
Gnani, Giuseppe Randazzo,  
Massimiliano Pavan, Giuseppe  
Zanini, Giuseppe Sorce, Andrea Di  
Vico, Maria Laura Rotella e  
Roberto Siervo



## Verbale di Accordo

Addì 3 ottobre 2013, in Milano

TRA

la Società E-Care S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Azienda") con sede in Roma, Via San Nicola de Cesarini 3, rappresentata da Davide Ciorra, Luigi Cirigioni e Tiziana Bressan,

E

le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Provinciali di categoria SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI rappresentate, rispettivamente, dai Sigg.ri Massimo Luciani, Giulia Bonelli, Salvatore Capone, Giuseppe Fabio Gozzo, Bruno Bifronte e Roberto Cocce'

presente la R.S.U. di Cesano Boscone nelle persone dei Signori: Antonella Berardocco, Adriano Gnani, Giuseppe Randazzo, Massimiliano Pavan, Giuseppe Zanini, Giuseppe Sorce, Andrea Di Vico, Maria Laura Rotella e Roberto Siervo.

e' stato raggiunto il seguente accordo:

1. In relazione all'utilizzo dello strumento della solidarietà di cui al verbale di accordo sottoscritto in data odierna per la sede di Cesano Boscone, nell'ottica del mantenimento del perimetro occupazionale della medesima sede e considerata la necessità di operare una riduzione ed un contenimento dei costi al fine di essere maggiormente competitivi sul mercato in cui opera la Società, le Parti concordano che, con le decorrenze di seguito individuate e sino alla definizione di un nuovo accordo di II livello, che riguarderà i dipendenti di tutte le sedi di E-Care SpA, verrà sospesa l'efficacia dei seguenti istituti:

- a. "GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO" - capitolo "Articolazione flessibile dei turni di lavoro" - di cui all'Accordo 20 luglio 2010 come modificato dal successivo accordo del 26 settembre 2011: sospensione con effetto dal 1° novembre 2013 sia della maturazione dei 14 minuti per ogni giornata effettivamente prestata che del meccanismo di monetizzazione dei permessi maturati che potranno quindi essere fruiti dal personale interessato con le modalità previste per "i permessi dipendente".
- b. "GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO" - capitolo "Festività" di cui all'Accordo 20 luglio 2010: sospensione, dalla data del 1 gennaio 2014, del meccanismo di maturazione dei riposi compensativi ed applicazione, con riguardo alla materia delle festività, delle previsioni del CCNL (art. 28).
- c. "INQUADRAMENTO" come disciplinato dall'Accordo 20 luglio 2010 e dal verbale di incontro del 4 aprile 2012: Sospensione con effetto dal 1° novembre 2013 dei passaggi al quarto livello ed impegno delle parti alla ridefinizione della materia nell'ambito della negoziazione dell'accordo di II livello che potrà riguardare anche tematiche relative alla gestione dell'orario di lavoro.

2. In considerazione degli impegni assunti con la presente intesa, le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2014 al fine di avviare con la presenza delle delegazioni competenti un percorso teso al raggiungimento di un accordo di II livello valido per tutti i centri operativi di E-Care SpA.

Letto, confermato e sottoscritto

E-Care S.p.A.

La R.S.U. Cesano Boscone

Le OOSLL SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI

Verbale di Accordo

Addì 3 ottobre 2013, in Milano

A conclusione di numerosi incontri nel corso dei quali è stata ampiamente esaminata ed approfondita la situazione della Società E-Care SpA ed i motivi oggettivi che hanno determinato l'apertura, per l'unità produttiva di Cesano Boscone (MI) con lettera del 26 luglio 2013, della procedura di licenziamento collettivo per n. 118 dipendenti

TRA

- la Società E-Care S.p.A. (di seguito anche "Società") con sede in Roma, Via San Nicola de Cesarini 3, rappresentata da Davide Ciorra, Luigi Cirigioni, Tiziana Bressan

E

- le Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali di categoria dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI rappresentate, rispettivamente, dai Sigg.ri Massimo Luciani, Giulia Bonelli, Salvatore Capone, Giuseppe Fabio Gozzo, Bruno Bifronte e Roberto Coccè

presente la R.S.U. dei lavoratori della sede di Cesano Boscone rappresentata dai Signori: Antonella Berardocco, Adriano Gnani, Giuseppe Randazzo, Massimiliano Pavan, Giuseppe Zanini, Giuseppe Sorce, Andrea Di Vico, Maria Laura Rotella e Roberto Siervo

\* \* \*

Ad integrazione dell'Accordo stipulato in data odierna ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 223/91, a conclusione della predetta procedura di licenziamento collettivo, si conviene quanto segue:

1. Su istanza delle OO.SS.LL. e della R.S.U. tesa ad ottenere una attribuzione patrimoniale ai singoli lavoratori, quale incentivo economico all'esodo, la Società, anche al fine di attenuare le ricadute sociali derivanti dal licenziamento collettivo, concorda di erogare ai singoli lavoratori che non si opporranno al licenziamento gli importi lordi di seguito indicati, subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, di un verbale individuale di conciliazione sindacale, ai sensi delle legge n. 533/1973 e degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c., di accettazione del licenziamento e quindi della risoluzione del rapporto di lavoro, con rinuncia a qualsivoglia rivendicazione o pretesa ulteriore a contenuto economico diretto e/o indiretto in ordine all'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e sua risoluzione:

a) *Lavoratori rientrati nei profili professionali interessati direttamente dall'esubero secondo le griglie allegata alla procedura del 26 luglio 2013:*

a1) *che entro e non oltre il 31 ottobre 2013 manifestino la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro da effettuarsi tra l'1/1/14 ed il 28/2/14: importo a titolo di incentivazione all'esodo - in aggiunta alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso - pari a n. 5 mensilità della retribuzione lorda mensile relativa agli elementi fissi, esclusi gli elementi variabili. La retribuzione di riferimento è quella del mese di ottobre 2013.*

a2) *che entro e non oltre il 30 novembre 2013 manifestino la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro da effettuarsi tra l'1/1/14 ed il 28/2/14: importo a titolo di incentivazione all'esodo - in aggiunta alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso - pari a n. 3,5 mensilità della retribuzione lorda mensile relativa agli elementi fissi, esclusi gli elementi variabili. La retribuzione di riferimento è quella del mese di ottobre 2013.*

b) *Lavoratori, non rientrati nei profili professionali interessati direttamente dall'esubero, che manifestino entro il 31 dicembre 2013 la non opposizione al licenziamento da effettuarsi entro il 28/2/14, fatto comunque salvo il diritto della Società alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative: importo a titolo di incentivazione all'esodo - in aggiunta alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso - pari a n. 3,5 mensilità della retribuzione lorda mensile relativa agli elementi fissi, esclusi gli elementi variabili. La retribuzione di riferimento è quella del mese di ottobre 2013.*

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center and right, there are several more signatures, some appearing to be initials or abbreviated names. The signatures are written over the printed text of the agreement, indicating the formal approval of the terms.

- c) Gli importi corrisposti a titolo di incentivazione economica all'esodo saranno assoggettati alle sole ritenute erariali nel valore che, la Società è tenuta ad applicare e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi delle normative vigenti.
- d) Tutte le somme indicate ai punti precedenti verranno erogate, a titolo di incentivazione economica all'esodo nonché transattivo-novativo, in un'unica soluzione, contestualmente alla corresponsione di tutte le somme imputabili a T.F.R. e competenze di fine rapporto, comunque subordinatamente alla firma di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale o presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Detto verbale conterrà, oltre alla non opposizione al licenziamento, la rinuncia nei confronti della Società ad eventuali diritti e rivendicazioni traenti origine dal/i rapporto/i di lavoro e dalla/e relativa/e cessazione/i.

2. L'Azienda, confermata la centralità del part-time quale strumento di flessibilità in grado di rispondere alle esigenze di produttività ed efficienza del mercato di riferimento, agevolerà - compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive delle singole commesse - le richieste di trasformazione da orario a tempo pieno a orario a tempo parziale. A tal proposito:

- a) ai lavoratori che richiederanno, entro e non oltre il 31 ottobre 2013, il passaggio da full time a part-time orizzontale a 20 ore settimanali verrà riconosciuto, entro il mese successivo alla trasformazione, un importo lordo "una tantum" pari a € 1.000,00 (mille/00). Il suddetto personale sarà escluso dall'applicazione del contratto di solidarietà per n. 12 mesi dalla data di trasformazione.
- b) ai lavoratori che richiederanno, entro e non oltre il 31 ottobre 2013, il passaggio da full time a part-time orizzontale a 30 ore settimanali verrà riconosciuto, entro il mese successivo alla trasformazione, un importo lordo "una tantum" pari ad € 600,00 (seicento/00).

E' fatta in ogni caso salva la verifica aziendale sull'incidenza a livello organizzativo della modifica oraria su commesse non direttamente impattate dalla dichiarazione di eccedenza del 26 luglio 2013.


3. Le Parti al fine di attenuare ulteriormente l'impatto dell'eccedenza sulla sede valutano con favore il ricorso a trasferimenti su base volontaria su altre unità produttive di risorse occupate a Cesano Boscone. A tal fine l'Azienda, considerati gli attuali volumi di attività delle sedi, si dichiara disponibile ad accogliere le richieste di trasferimento di addetti/operatori di call center pervenute entro il 31 ottobre 2013 fino ad un numero ad oggi individuato in 5 FTE.

3.1. I suddetti trasferimenti potranno essere effettuati, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dei siti, entro il 31 dicembre 2013 dando priorità nell'accoglimento alla valutazione della professionalità/esperienza dei lavoratori richiedenti rispetto alle esigenze delle commesse lavorate nelle sedi di destinazione.

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e che la presente intesa costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.


Letto, confermato e sottoscritto

E-Care S.p.A.



OO.SS.LL.

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,  
UGL TELECOMUNICAZIONI



La R.S.U.

